



GLI ASSESSORI PROVINCIALI ALLA VIABILITA'
Riuniti a Roma il 20 gennaio 2011

VISTI

1. L'articolo 142 del CdS consente alle Province quali enti proprietari, della strada extra urbana, **di fissare, limiti di velocità massimi inferiori al limite dei 90 Km/h** per particolari situazioni rilevanti ai fini della sicurezza.
2. L'articolo 104 del Reg CdS che **impone la ripetizione della segnaletica di limite massimo ad ogni intersezione** pena il ripristino, in assenza, della velocità target del tipo di strada (strada extra urbana = 90 Km/h)
3. L'articolo 25, comma 2 della legge 120\2010 ha introdotto la norma che definisce la distanza minima degli apparecchi di rilevazione della velocità dalla segnaletica indicante il limite massimo. Questa norma **fissa in 1 Km la distanza minima tra il segnale di velocità e l'apparecchio di misura.**
4. La circolare della direzione generale della pubblica sicurezza (Ministero degli Interni) del 29-12-2010 precisa che nel caso in cui nel tratto soggetto al controllo siano presenti intersezioni stradali che impongono la ripetizione della segnaletica (art 104 CdS), **la distanza dovrà essere calcolata a partire dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione.**

CONSIDERANDO CHE

1. le intersezioni nelle strade extraurbane costituiscono generalmente una situazione di pericolo che può richiedere un intervento di riduzione del limite di velocità (art 142 CdS) per ragioni di sicurezza e che quindi talvolta si rende necessario installare una postazione fissa di rilevazione della velocità max per indurre gli utenti al rispetto costante della limitazione imposta in quel tratto ("tagliato" dalle intersezioni) sino a che non si potrà intervenire con modifiche strutturali (es. rotonde);
2. la distanza minima che deve intercorrere tra la nuova limitazione della velocità e l'apparato di controllo deve prescindere dalla presenza di intersezioni che costituiscono la ragione fondante della stessa riduzione del limite di velocità e della necessaria azione di controllo.
3. **appare pericolosamente contrario ai principi di limitazione del rischio incidente l'interpretazione della circolare che determina il ricalcolo del Km in presenza di intersezione, escludendo di fatto l'azione di controllo proprio in quelle tratte con intersezioni che risultano le più critiche sul piano della sicurezza.**
4. Il ricorso all'art 104 rimane valido per segnalare all'utente che dopo l'intersezione il limite di velocità max è ancora inferiore a quello della tipologia di strada **ma non può essere assunto per considerare il punto di partenza del calcolo della distanza, anzi la**

presenza dell'intersezione, essendo ragione fondante della riduzione del limite max di velocità costituisce di per se motivo di utilizzo dell'apparato di controllo.

CHIEDONO

di riconsiderare la circolare assumendo, nelle strade extraurbane, il Km quale distanza minima tra il primo segnale che modifica il limite abbassandolo rispetto al valore nominale (90 Km/h) e l'apparecchio di rilevazione della velocità includendo eventuali intersezioni.